

un comma aggiuntivo, perché solo in quel modo vi era la possibilità di un chiarimento.

Acquisite queste dichiarazioni del Governo, era doveroso da parte nostra per la verità dei fatti, revocare il precedente parere negativo ed esprimere, conseguentemente, un parere favorevole « a condizione che ».

GUSTAVO SELVA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. Signor Presidente, mi riferisco all'osservazione che ha fatto prima il nostro collega, onorevole Gian-nattasio.

A me pare che da tutte le parti politiche sia stata fatta una constatazione, ossia, come si legge alla lettera *a*) dell'articolo 1, la « collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di forza armata ». Ci siamo dunque impegnati a sottolineare questo aspetto, salvo che nel disegno di legge del Governo la firma del ministro della difesa non figura neanche formalmente. Mi sembra quindi che questo concetto — un concetto che l'Arma dei carabinieri difende con l'espressione della conservazione della « militarità » dell'Arma stessa — non stia a cuore al Governo, in quanto può darsi che il ministro Scognamiglio sia stato informato — magari con una telefonata — ma agli atti del disegno di legge del Governo non figurerà mai, per la cronaca e per la storia, il nome del ministro della difesa. È vero che il sottosegretario Abbate è presente tra noi, ma egli, con tutta la simpatia che nutro nei suoi confronti, in questo caso rappresenta solo se stesso perché il suo ministro non è firmatario del provvedimento in esame. Desidero sottolineare questa grande contraddizione per evidenziare che, a nostro avviso, il concetto di rango di forza armata è tutelato essenzialmente dalla dipendenza organica dell'Arma dei carabinieri dal Ministero della difesa. Mi sembra che ciò abbia un rilievo politico piuttosto note-

vole; lo sottolineo per mettere in evidenza che si tratta di un problema di non poco conto. Se dopo diversi anni di discussioni il ministro della difesa non ha avvertito il bisogno di apporre la sua firma sul disegno di legge governativo, evidentemente in questo Governo la sensibilità verso la conservazione della « militarità » mi sembra piuttosto attenuata.

VALDO SPINI, *Presidente della IV Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDO SPINI, *Presidente della IV Commissione*. Signor Presidente, spero di essere di aiuto e di non complicare la situazione. Non conosco la ragione della mancata firma, ma ciò riguarda il ministro della difesa del precedente Governo, l'onorevole Andreatta; l'attuale ministro della difesa, il senatore Scognamiglio, ha espresso i pareri prescritti presso la I e la IV Commissione, come risulta dai resoconti, quindi, in tal modo, si è pronunciato. Naturalmente, egli non poteva sanare una situazione attinente ad altro Governo.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi obiezioni, l'emendamento Gatto 1.112 si intende quindi accantonato.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Parenti 1.119, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	279
<i>Votanti</i> .....	276
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	139
<i>Hanno votato sì</i> ....	101
<i>Hanno votato no</i> ....	175

*Sono in missione 49 deputati).*

NICOLA BONO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO. Signor Presidente, per la verità avevo chiesto di parlare prima perché non stavamo discutendo di emendamenti ma delle modalità di organizzazione dei nostri lavori, quindi, non vale la regola dell'intervento di un deputato per gruppo. In particolare, sono perplesso sulle modalità con le quali la V Commissione (Bilancio) ha modificato il suo parere su un emendamento. Anzitutto, le mie perplessità derivano dal fatto che non è la prima volta che ciò accade; inoltre, vorrei capire quale sia il nesso logico e procedurale in base al quale, al di là del fatto che il parere venga modificato, nello stesso giorno si possa investire la Commissione della stessa questione.

Si tratta di un aspetto che mi lascia perplesso, così come il ragionamento svolto dall'onorevole Boccia, un collega molto attento ma al quale suggerirei di non convocare più il Comitato pareri della V Commissione (Bilancio) alle 8,30 del mattino perché a quell'ora, generalmente, detto Comitato commette errori; forse, il pomeriggio ragiona un po' meglio.

PRESIDENTE. Onorevole Bono, il collega Boccia ha già spiegato le ragioni per le quali la V Commissione ha modificato il proprio parere.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gasparri 1.36.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gasparri. Ne ha facoltà.

MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, sulla questione relativa all'emendamento Gatto 1.112 torneremo quando verrà ripreso l'esame dell'emendamento stesso.

In ordine al mio emendamento 1.36, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che eleviamo l'età pensio-

nabile per i generali di divisione e di corpo d'armata, mentre per gli ufficiali aventi altri gradi tale elevamento è soltanto ipotetico, nel senso che si provvederà ad esso « solo se necessario ». Noi vogliamo sopprimere le parole « solo se necessario » perché, se innalzamento deve esservi, proprio al fine di spersonalizzare la questione, esso deve riguardare anche gli ufficiali con i gradi più bassi; in caso contrario, la disposizione sembrerebbe una « norma fotografia ». Noi intendiamo eliminare tale limite e far sì che ciò che è solo eventuale diventi certo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gasparri 1.36, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	277
<i>Votanti</i> .....	275
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	138
<i>Hanno votato sì</i> .....	88
<i>Hanno votato no</i> ....	187

*Sono in missione 49 deputati).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Parenti 1.125.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, intervenendo a titolo personale, vorrei ricordare che per provvedimenti di pari delicatezza lei aveva concesso un po' di tempo in più. Questo non è un provvedimento di basso livello. Comunque, questa è una sua decisione ed io la rispetto, peraltro devo rilevare la coartazione cui si viene sottoposti nel dover votare questo provvedimento; me ne rendo conto e non voglio affliggerla.

Le mie argomentazioni sono assolutamente diverse da quelle testé esposte dall'onorevole Gasparri.

Posso anche capire che i generali possano anche andare in pensione a sessantacinque anni, ma non so come sia possibile, chi debba stabilirlo e per quali ragioni funzionali di servizio, che tutti i gradi sottordinati, fino all'appuntato, debbano andare in pensione a sessantacinque anni. Non so se ci si renda conto che questo non è un mestiere in cui si può andare in pensione a sessantacinque anni. Vorrei fare un'altra osservazione.

Su alcuni miei emendamenti la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario. Il problema è diverso. Vi è il problema dell'impostazione del bilancio, di quanto e per che cosa lo Stato voglia spendere. È una responsabilità politica. Se noi riduciamo l'organico e le dotazioni per far quadrare un bilancio che dovrebbe avvantaggiare solo i gradi superiori, riduciamo persone e cose, ma se uno dei problemi fondamentali, in Italia come in Europa (come ho già detto stamattina), è l'ordine pubblico, chi garantisce la sicurezza a questo paese?

Uno Stato responsabile e consapevole avrebbe impostato diversamente la legge di bilancio. Trovo estremamente disastroso che, non solo per i carabinieri, ma per tutte le forze dell'ordine si sia arrivati alla determinazione, per assicurare il principio di gerarchia e tutte le elevazioni ai livelli superiori, di sfornire la base e di ridurre i già modesti mezzi a disposizione di chi deve assicurare l'ordine pubblico.

Ritengo questa sia una responsabilità politica che vada oltre tutte le leggi emergenziali che si costringe il Parlamento a votare, e le annulli.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Parenti 1.125, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Onorevole Cennamo, credo che lei stia esagerando.

Dichiaro chiusa la votazione.

La Camera non è in numero legale per due deputati, ma poiché vedo presenti due deputati che non hanno votato, la Camera è in numero legale.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	262
<i>Votanti</i> .....	247
<i>Astenuti</i> .....	15
<i>Maggioranza</i> .....	124
<i>Hanno votato sì</i> .....	81
<i>Hanno votato no</i> ....	166

*Sono in missione 49 deputati).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ascierito 1.37.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ascierito. Ne ha facoltà.

**FILIPPO ASCIERTO.** Signor Presidente, questo passaggio rappresenta un nodo cruciale. Dove si è vista mai una legge di questo genere a costo zero, oppure quando mai si è ottenuto un simile risultato mediante la riduzione di organico nei ruoli inferiori, visto che si ampliano i ruoli dirigenziali? Poiché la trattazione della legge finanziaria è parallela a questa legge, perché non quantificare la spesa e reperire in finanziaria i fondi per sopperire a quelle necessità al fine di rendere più funzionale non solo la istituzione, ma anche l'impianto della legge?

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Frattini. Ne ha facoltà.

**FRANCO FRATTINI.** Signor Presidente, qualche minuto fa, replicando ad alcune nostre considerazioni, il relatore, onorevole Ruffino, ci ha chiaramente detto quello che molti di noi sospettavano, cioè che la previsione è quella di ottenere un risparmio attraverso questa legge per effettuare stanziamenti a favore del medesimo settore o di altri (non è del tutto chiaro). Allora, io chiedo anche su questo una presa di posizione chiara da parte del

Governo. È realmente intenzione del Governo ottenere un risparmio finanziario dalla legge di riordino delle forze di polizia? A quanto ammonta il risparmio finanziario? Quale impegno finanziario pensa di assumere il Governo, avendo raccontato e promesso in tutte le sedi nuovi stanziamenti e nuovi interventi al comparto della sicurezza? Dobbiamo ora scoprire alla Camera che questa occasione viene impiegata addirittura per risparmiare: questo francamente mi sconcerta molto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Ascierto 1.37, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

*(Segue la votazione).*

MAURIZIO GASPARRI. Presidente, l'onorevole Romano Carratelli sta votando dal banco del Governo!

MARCO BOATO. Romano Carratelli, puoi farlo!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto che la Camera non è in numero legale per deliberare per 6 deputati.

Colleghi, viene meno l'elemento della serietà, naturalmente non nei presenti, ma negli assenti...!

A norma dell'articolo 47, comma 2, del regolamento, dovrei rinviare la votazione di un'ora, poiché però alle ore 20 è previsto lo svolgimento della discussione sulle linee generali del provvedimento recante la nuova disciplina del mercato dell'oro, rinvio la votazione ed il seguito del dibattito ad altra seduta.

Rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 19,05, è ripresa alle 20,05.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CARLO GIOVANARDI

### **Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE. Come convenuto nella Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri ed annunciato all'Assemblea nel corso della stessa seduta, nonché ricordato dal Presidente prima dell'ultima sospensione della seduta odierna, si procederà ora alla discussione del testo unificato dei progetti di legge n. 2804 ed abbinati.

### **Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Labate ed altri; Giannotti ed altri e d'iniziativa del Governo: Nuova disciplina del mercato dell'oro (2804-3175-3619).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge di iniziativa dei deputati: Labate ed altri; Giannotti ed altri e d'iniziativa del Governo: Nuova disciplina del mercato dell'oro.

### ***(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 2804)***

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (16 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 49 minuti;

Forza Italia: 42 minuti;

Alleanza nazionale: 40 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 37 minuti;

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 36 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

Comunista: 33 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 10 minuti; Verdi: 8 minuti; Rinnovo italiano: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; CDU: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

**(Discussione sulle linee generali  
- A.C. 2804)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pistone.

GABRIELLA PISTONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il testo unificato del disegno di legge governativo n. 3619 e delle proposte di legge Labate ed altri n. 2804 e Giannotti ed altri n. 3175 si pone l'obiettivo di razionalizzare e riorganizzare, anche alla luce delle recenti disposizioni comunitarie in materia di IVA applicabile all'oro, il mercato dello stesso, prevedendo l'abolizione del relativo monopolio.

Il monopolio dell'oro fu istituito per prevenire i potenziali effetti destabilizzanti sulla bilancia dei pagamenti derivanti dal procedimento di tesaurizzazione e successiva vendita del metallo. Il progressivo superamento della *ratio* iniziale del divieto di commercio dell'oro non ha impedito il permanere dei limiti imposti alla sua libera circolazione, probabilmente anche per evitare una distrazione della ricchezza nazionale da impieghi produttivi.

Il delicato settore del mercato dell'oro assume una particolare rilevanza per l'Italia, che risulta uno dei principali produttori di oreficeria nel mondo, con l'utilizzazione del 20 per cento del quantitativo di oro greggio estratto dai paesi minerari. Il giro d'affari annuo dell'industria orafa italiana nel 1996 è stato di circa 11 mila miliardi, con esportazioni per 7 mila miliardi, corrispondenti alla quarta voce della bilancia commerciale. Il settore, tranne qualche grossa impresa, è un microcosmo di piccole imprese, per lo più concentrate nelle province di Vicenza, Arezzo, Alessandria, Caserta e Napoli.

A fronte di tale realtà, in Italia vige, almeno formalmente, un regime di monopolio in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, abilitato ad acquistare e a vendere oro. Il commercio dell'oro è sostanzialmente regolato da una procedura autorizzativa, in base alla quale il Ministero del commercio con l'estero autorizza i residenti all'acquisto all'estero di oro grezzo per le sole finalità di produzione di beni in Italia e di vendita all'estero di oro grezzo. Ciò ha comportato e comporta anche l'esistenza di un mercato in « nero » dell'oro grezzo in Italia, come risulta evidente dalla non coincidenza, negli ultimi anni, tra la quantità di oro grezzo ufficialmente acquistata e affluita nel nostro paese e la quantità di oro realmente lavorata per il mercato interno e per il mercato internazionale, con conseguenze negative anche dal punto di vista delle entrate fiscali.

Il superamento di questa impostazione deriva non solo da esigenze di natura politica e finanziaria, bensì anche dalla necessità di ottemperare alle direttive comunitarie sulla libera circolazione delle merci. Ciò è di estrema importanza anche per quel settore vitale della nostra economia costituito dalle oreficerie e dalla lavorazione dell'oro. Con il sistema vigente, infatti, il mercato dell'acquisto dell'oro grezzo da parte degli operatori economici italiani conosce e sconta onerosi livelli di intermediazione di soggetti esteri, in primo luogo delle banche svizzere, che traggono grossi margini di profitto.

In definitiva, il mercato mondiale dell'oro è dominato da intermediari chiaramente individuabili; il superamento del regime monopolistico nel nostro paese romperebbe tale struttura chiusa e aprirebbe ulteriori ambiti di iniziativa ai diversi soggetti economici, fermi restando gli obiettivi di lotta all'evasione fiscale ed al riciclaggio del denaro sporco (vedasi da ultimo il decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999, recante norme antiriciclaggio), all'interno delle esigenze fondamentali della trasparenza e della regolarità del mercato stesso. Dal punto di vista normativo, il monopolio del commercio dell'oro greggio è, allo stato, attribuito all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) in base all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, e dell'articolo 15 del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 148.

L'articolo 2 del citato decreto n. 331 prevede, al terzo comma, che l'UIC abbia il monopolio del commercio dell'oro. A tale fine era addirittura previsto che l'UIC potesse proporre al ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica norme sul commercio interno dell'oro, allo scopo di assicurare il monopolio dello stesso UIC sul commercio estero dell'oro.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 dispone che l'UIC è istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e a vendere oro. La Banca d'Italia, a sua volta, può liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad essi applicabili.

Il vero e proprio commercio dell'oro è invece regolato dai commi 3 e successivi dello stesso articolo 15, in base ai quali il ministro del commercio con l'estero autorizza i residenti, dandone comunicazione all'UIC, all'acquisto all'estero di oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero di oro greggio. I residenti, autorizzati ad

acquistare all'estero e ad importare oro greggio, possono cederlo ad altri residenti quando i cessionari intendono utilizzarlo per la produzione di beni in Italia. I titolari autorizzati e i cessionari possono affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato.

L'attuale sistema prevede, quindi, la necessità di provvedimenti autorizzativi per i residenti che vogliano acquistare oro all'estero per la produzione industriale e la rivendita all'estero. L'abolizione di tale monopolio si rende pertanto necessaria per adeguare la normativa italiana ai principi comunitari sulla libera circolazione delle merci (articoli 28 e seguenti del trattato CE, come modificato dal trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999).

Nell'ambito della normativa comunitaria, il trattato CEE fissava, all'articolo 67, il principio della libertà dei capitali, da attuarsi con gradualità e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune. Il mercato dell'oro è rimasto escluso dai primi passi compiuti per l'eliminazione delle restrizioni ai movimenti di capitali, risalenti ai primi anni sessanta. La seconda fase della liberalizzazione dei capitali si è aperta nella seconda metà degli anni ottanta con lo scopo di sopprimere le restrizioni esistenti, d'introdurre una clausola di salvaguardia per reinserire restrizioni in caso di grave pericolo per la politica monetaria e dei cambi di un paese, di rafforzare il sostegno finanziario per i paesi posti in difficoltà dalla liberalizzazione e di meglio coordinare la politica verso i paesi terzi, con particolare riguardo agli scambi con il dollaro.

Questi principi sono stati alla base della direttiva 88/361/CEE del 24 giugno 1988, che ha concluso il processo di liberalizzazione iniziato più di venti anni prima. La direttiva prevede la soppressione di tutte le restrizioni ai movimenti di capitali ed ha esteso la liberalizzazione alle operazioni di natura monetaria o « quasi monetaria ».

Dal 1° gennaio 1994 il capo IV è stato integralmente sostituito. Si segnala soprattutto l'articolo 73-B (ora articolo 56, in

seguito alle modifiche apportate dal trattato di Amsterdam), il quale dispone in particolare che, nell'ambito delle disposizioni previste dal suddetto capo, sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali fra Stati membri. Sul fronte della libertà di circolazione delle merci si ricorda soprattutto l'articolo 28, che sancisce il divieto generale per gli Stati membri di restrizioni quantitative all'importazione e di qualsiasi misura di effetto equivalente.

Sul versante della disciplina tributaria del mercato dell'oro occorre tener presente la direttiva 98/80/CE del Consiglio, che completa il regime dell'IVA con riferimento al commercio dell'oro. La direttiva prevede in particolare l'esenzione IVA dell'oro da investimento e l'imponibilità ai fini IVA dell'oro ad uso industriale, con riferimento al quale si prevede peraltro la possibilità per gli Stati membri di applicare il meccanismo del cosiddetto *reverse charge*, che consente di assoggettare all'obbligo di versamento dell'imposta direttamente gli acquirenti del bene.

In particolare, l'articolo 1 del provvedimento definisce, al comma 1, l'oro da investimento e l'oro ad uso industriale, secondo i principi definitivi a livello comunitario. Il comma 2, in conseguenza della caduta del regime monopolistico e della liberalizzazione del mercato dell'oro, prevede l'obbligo di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi di tutte le operazioni di acquisto del metallo pari o superiori a venti milioni di lire, svolte sia per conto proprio, sia per conto terzi. Dall'obbligo di dichiarazione sono comunque escluse le operazioni effettuate direttamente dalla Banca d'Italia. Il suddetto tetto di venti milioni deriva dalle attuali norme antiriciclaggio e potrà essere aggiornato con decreto del ministro del tesoro, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

I commi 3 e 4 prevedono che l'esercizio in via professionale del commercio di oro, ad esclusione degli acquisti destinati alla lavorazione artigianale o industriale da parte dell'acquirente, sia svolto dalle banche o da altri soggetti, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei

cambi. Per quanto riguarda questi ultimi, è richiesta l'adozione della forma giuridica di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, ovvero società cooperativa con capitale non inferiore a quello minimo previsto per le Spa; nell'oggetto sociale deve essere compreso il commercio d'oro e i partecipanti al capitale, gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

La verifica della sussistenza di tali requisiti è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano cambi, il quale fissa inoltre, coerentemente con gli standard in uso nei mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di « buona consegna » (*good delivery*) nel mercato nazionale, attribuendo anche la relativa certificazione di idoneità alle aziende che ne facciano richiesta. Si prevede in tal modo un meccanismo teso ad assicurare che l'oro grezzo che circola in Italia provenga da aziende in grado di garantire il rispetto di detti standard.

Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'UIC e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti leggi di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

L'articolo 2 riserva alle banche e agli intermediari abilitati all'effettuazione di servizi di investimento, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 58 del 1998, l'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli.

L'articolo 3 disciplina i profili fiscali; tra i più rilevanti si ricorda il comma terzo, lettera a), che esenta dall'IVA le cessioni di oro effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi del comma quinto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Attualmente la disciplina IVA prevede che il cedente, nonostante realizzi un'ope-

razione esente, mantenga il diritto a detrarre l'imposta assolta a monte; il comma 5, lettera *a*), novella l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, limitando tale facoltà ai soli cedenti che producono oro da investimento o trasformano l'oro in oro da investimento. Nella lettera *b*) del medesimo comma viene prevista una opzione per l'applicazione dell'imposta in luogo dell'esenzione, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.

Il comma 3 prevede l'estensione del regime di esenzione IVA a tutte le operazioni relative a strumenti finanziari, valute, metalli preziosi e merci, di cui ai punti *c-quater*) e *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi.

In relazione alla disciplina delle operazioni esenti vorrei segnalare anche come la VI Commissione abbia avviato proprio nei giorni scorsi la discussione di una risoluzione diretta ad impegnare il Governo a riconoscere che le operazioni aventi ad oggetto oro greggio laminato sono esenti dall'IVA, ponendo così fine alle incertezze interpretative che si sono registrate sul punto. Il sottosegretario per le finanze aveva in quella sede annunciato l'intenzione del Governo di presentare a tal fine un emendamento al disegno di legge finanziaria. Non essendo stato possibile perseguire tale indirizzo, ritengo che l'Assemblea dovrà valutare l'opportunità di modificare in tal senso il testo della proposta di legge.

Il comma 5 prevede la detraibilità dell'imposta assolta anche da parte di soggetti diversi da quelli citati nel comma 3, lettera *a*), limitatamente alle operazioni di acquisto di oro da investimento o destinato ad essere trasformato in oro da investimento, nonché per i servizi consistenti nella modifica di forma, peso e durezza.

Il comma 7 introduce una diversa modalità di calcolo relativamente alla possibilità di richiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza di IVA assolta a monte modificando la lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 30 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Nella determinazione del prevalente svolgimento di attività con operazioni soggette ad aliquote inferiori a quelle degli acquisti e importazioni, si prevede in particolare che debbano essere considerate anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Gli ultimi commi dell'articolo in esame stabiliscono inoltre nuove regole documentali nel caso di importazione.

Per quanto riguarda il regime delle sanzioni, l'articolo 4 prevede per chi commercia oro senza averlo comunicato all'UIC, ovvero senza averne i requisiti, così come per l'esercizio abusivo di attività finanziaria, bancaria e mobiliare, l'arresto da sei mesi a quattro anni e la multa da quattro a venti milioni. Coloro che violano l'obbligo di comunicazione all'UIC di operazioni, anche a titolo gratuito, superiori ai venti milioni, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria compresa tra il dieci ed il quaranta per cento del valore negoziato. Ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988.

L'articolo 5, recante le disposizioni transitorie e finali, prevede, infine, che i soggetti interessati debbano adeguarsi alle norme previste entro un anno dalla entrata in vigore del provvedimento. Fanno eccezione i soggetti, autorizzati da almeno cinque anni dal Ministero del commercio con l'estero al commercio dell'oro e che dimostrino di aver utilizzato l'autorizzazione per un movimento di mercato annuo di almeno trenta chilogrammi.

Da ultimo, si ricorda che il provvedimento di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, se non una perdita di gettito di irrilevante entità, così come rilevato anche da una nota tecnica del Ministero delle finanze presentata alla Commissione bilancio in sede di espressione del parere di relativa competenza.

In conclusione, auspico che il provvedimento possa essere approvato definitivamente in tempi rapidi, al fine di dotare

il nostro paese di una regolamentazione del mercato dell'oro coerente con gli indirizzi in materia stabiliti dall'ordinamento comunitario e funzionale ad uno sviluppo del settore. Sarebbe utile che ciò avvenisse entro l'anno in corso (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**ROBERTO PINZA**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Il Governo si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Pistone nella sua relazione.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Landi di Chiavenna. Ne ha facoltà.

**GIAMPAOLO LANDI di CHIAVENNA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, come ha già detto la relatrice Pistone, questo provvedimento scaturisce dal disegno di legge n. 3619, di iniziativa del ministro del tesoro, e dalle abbinate proposte n. 2804, a prima firma della collega Labate, e n. 3175, il cui primo firmatario è il collega Giannotti.

L'esigenza alla base della modifica normativa proposta è quella di adeguare la nostra legislazione in materia di commercio dell'oro ai principi comunitari sulla libera circolazione dei capitali e delle merci, abolendo il regime di monopolio instaurato per ragioni storiche e contingenti dal regio decreto-legge 14 novembre 1935 e giunto sostanzialmente invariato fino ad oggi.

La nuova disciplina introduce, in particolare, la possibilità per i risparmiatori italiani di acquistare oro per investimento, il che, finora, non è stato consentito in quanto l'oro può essere destinato esclusivamente ad usi industriali. Mi preme evidenziare che il testo al nostro esame è frutto del lavoro del Comitato ristretto in seno alla Commissione finanze ed è assai diverso da quello iniziale, essendo stata approvata, nel frattempo, la direttiva 98/90/CE del 12 ottobre 1998, recante un regime IVA particolare applicabile all'oro, che deve essere recepita dagli Stati membri

entro il 1° gennaio 2000. Questa è una delle ragioni per cui i deputati del gruppo di Alleanza nazionale esprimeranno una sostanziale condivisione, sia pur preannunciando, sin da ora, l'astensione sul complesso dell'articolato. In ogni caso, ci rendiamo conto, per senso di responsabilità, che il provvedimento deve essere licenziato dal Parlamento, non fosse altro per gli impegni nei confronti dell'Unione europea.

Due sono i principali aspetti del provvedimento stesso che ritengo meritevoli di valutazione. Il primo riguarda i riflessi che la nuova normativa potrà avere sui settori industriali interessati. Il secondo attiene alla disciplina del mercato dell'oro da investimento che verrà ad aprirsi in Italia, proprio a seguito della nuova normativa.

Per quanto attiene al primo aspetto, è opportuno ricordare — come ha correttamente evidenziato la relatrice — che il nostro paese presenta una sua peculiare specificità, detenendo ormai da anni, anzi da decenni, la *leadership* mondiale nella trasformazione di metalli preziosi per usi di oreficeria e di gioielleria. Le circa 12 mila imprese manifatturiere del comparto, con circa 48 mila addetti, hanno lavorato nel 1998 oltre 530 tonnellate di oro fino, pari al 16 per cento del totale mondiale e al 69 per cento di quello europeo.

Il 75 per cento di tale produzione è destinato all'esportazione, compreso anche il commercio intracomunitario, per un valore che, sempre nel 1998, è stato di oltre 8 mila miliardi di lire, il che pone il settore orafo al terzo posto per saldo valutario attivo della bilancia commerciale con l'estero, preceduto soltanto da quello calzaturiero e da quello dei mobili da cucina.

Si possono, quindi, facilmente comprendere i motivi per cui il gruppo di Alleanza nazionale, fin dall'inizio della discussione, ha ritenuto essenziale che la nuova disciplina non danneggiasse né ostacolasse — come in realtà ci pare, ancorché faticosamente si arrivi ad una diversa conclusione — l'operatività delle imprese del comparto.

Per quel che riguarda, invece, il secondo aspetto, ritengo si debbano tenere

ben presenti due diverse esigenze: da un lato, quella di tutelare i risparmiatori; dall'altro, quella di evitare che l'apertura di un mercato dell'oro da investimento — finora sconosciuto nel nostro paese — possa dare vita a fenomeni di riciclaggio o di frode fiscale.

Il provvedimento al nostro esame sembra ancorato ad una vecchia concezione dell'attività commerciale e, relativamente all'oro da investimento, trascura completamente di prevedere ipotesi collegate allo sviluppo delle tecnologie più sofisticate e moderne, come il commercio elettronico, volte a tutelare la disciplina dell'oro anche sul mercato elettronico. Eppure, i quotidiani di questi giorni enfatizzano il successo conseguito nelle vendite di prodotti finanziari su Internet, con quotazioni e *performance* sul mercato borsistico di società mirate; ma su questo aspetto tornerò successivamente per commentare quella che, a mio avviso, è una discrasia rispetto al testo che stiamo discutendo.

Passando all'esame dell'articolato, desidero, innanzitutto, sottolineare come il testo licenziato dalla Commissione finanze sottoponga ad una disciplina sostanzialmente identica il commercio dell'oro da investimento e quello dell'oro destinato ad usi industriali, con l'unica sostanziale differenza che, in osservanza a quanto disposto dalla già ricordata direttiva comunitaria 98/90 CE, il primo gode di un'esenzione ai fini IVA, mentre il secondo viene assoggettato ad imposta, seppure con l'adozione del sistema del *reverse charge* che, il sottosegretario Pinza lo ricorderà, è stato proposto proprio da Alleanza nazionale prima che venisse sostanzialmente resa nota la direttiva.

Al riguardo, in Commissione abbiamo provveduto a presentare una serie di emendamenti, che sono stati respinti, tendenti a differenziare la disciplina per i due diversi mercati, in quanto la loro equiparazione mi sembra ingiustificata; si rischia, per di più, di pregiudicare l'operatività di un settore quale quello orafogioielliero, la cui importanza nell'economia nazionale è fondamentale.

Una piccola notazione circa i lavori svolti in sede di Commissione finanze rispetto ad una vicenda che merita questo breve ed incidentale commento: nella seduta dell'11 marzo di quest'anno il collega Guarino — che evidentemente stimo ed apprezzo per le sue qualità e la sua professionalità — ha affermato che gli usi industriali del metallo prezioso sono in realtà rarissimi e confinati nel settore dei collegamenti elettrici aerospaziali, poiché l'attività orafogioielliera sarebbe — secondo l'interpretazione restrittiva dell'onorevole Guarino — una semplice manipolazione di un metallo, al termine della quale rimane comunque centrale il profilo del valore intrinseco della materia prima. Ebbene, così a me non pare che sia, pur non volendomi dilungare sulla plurisecolare tradizione orafa del nostro paese — basti ricordare Benvenuto Cellini — ma solo evidenziare che, se fosse vero quanto affermato dal collega Guarino, non si comprenderebbe come mai i gioielli italiani abbiano il successo che hanno sui mercati mondiali, quando la concorrenza più agguerrita viene da paesi emergenti — India, Thailandia e Turchia — i quali, godendo di un costo della manodopera più basso e di agevolazioni nelle tariffe doganali, possono contenere maggiormente il prezzo dei loro prodotti. È proprio il valore aggiunto dello stile italiano, della capacità tecnica e quindi dell'elaborazione che rende i prodotti di gioielleria italiani vincenti nel mondo.

Mentre si può ben comprendere che il legislatore voglia porre regole rigide per l'oro da investimento, non si capisce perché tali regole debbano essere estese a quella che è a tutti gli effetti una materia prima come tante altre. Intendo fare riferimento, in particolare, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, cioè all'obbligo di dichiarare all'ufficio italiano dei cambi le operazioni di valore pari o superiore ai venti milioni di lire ed ai requisiti richiesti per l'esercizio in via professionale del commercio dell'oro: forma giuridica di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa; capitale sociale intera-

mente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Come ho già accennato, vi sono motivazioni che giustificano una precisa regolamentazione del commercio dell'oro da investimento e che possono essere così riassunte: la necessità di garantire un elevato grado di tutela al privato investitore; l'esigenza di evitare che, visto il regime di esenzione IVA previsto, possano esserci frodi fiscali; l'opportunità di scongiurare il rischio di attivare un nuovo canale per il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite; la necessità di evitare osmosi tra il mercato dell'oro da investimento e quello dell'oro ad uso industriale. Sulle attività illecite vorrei richiamare l'attenzione del Governo e della relatrice, perché mi chiedo come si possa pensare, in considerazione dell'esistenza del commercio elettronico e quindi di tutta l'attività di transazioni finanziarie che si possono realizzare attraverso tale sistema, di superare questo problema con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il quale stabilisce quanto segue: « Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale (...) ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi (...) ». Mi chiedo, allora, quale sia il senso di questa norma, di fronte alle transazioni di carattere finanziario che possono essere concluse, per centinaia di milioni e di miliardi, attraverso il commercio elettronico. C'è da chiedersi quale controllo potrà effettuare l'Ufficio italiano dei cambi su queste transazioni, che evidentemente non comporteranno il maneggio della materia dal punto di vista fisico, ma che certamente non scongiurano, anzi potrebbero determinare l'implementazione di tutta una serie di attività illecite, senza che la norma disciplini in maniera coerente tale ipotesi.

Tutti questi motivi, evidentemente, non valgono per il commercio dell'oro ad uso industriale, sia perché esso avviene tra imprese — cioè tra soggetti che, a differenza del privato, sono già sottoposti a tutta una serie di obblighi e di controlli — sia perché il metallo è assoggettato ad IVA. Non si comprende, quindi, per quale ragione il commercio della materia prima oro debba essere sottoposto a quelle rigidità e a quei vincoli, che ho stigmatizzato più volte in Commissione, i quali non sussistono per altre materie prime e che, peraltro, non si riscontrano in alcun stato dell'Unione europea e, più in generale, nel mondo.

Il gruppo di Alleanza nazionale ritiene che questo sia un chiaro sintomo della costante tendenza del Governo e della maggioranza a volere inserire comunque un elemento di dirigismo anche in un provvedimento che dovrebbe liberalizzare uno specifico mercato. Siamo convinti che sarebbe stato meglio assoggettare il mercato dell'oro — materia prima — alle disposizioni che regolamentano il normale commercio di tutte le altre materie prime, senza imporre i lacci e laccioli che ostacolano il libero gioco del mercato.

Ciò premesso, come ho anticipato, desidero evidenziare come, durante l'elaborazione del testo presentato, alcuni suggerimenti avanzati dal gruppo di Alleanza nazionale siano stati recepiti. Vorrei ricordare, in particolare, la risoluzione presentata dall'onorevole Carlo Pace, in relazione alle operazioni aventi ad oggetto oro in lamina, che è stata recepita da un emendamento del Governo e che fa propria la posizione già espressa dal gruppo di Alleanza nazionale: di questo non posso che compiacermi.

GABRIELLA PISTONE, *Relatore*. È più un'interpretazione corretta.

GIAMPAOLO LANDI di CHIAVENNA. Del resto abbiamo anche la consapevolezza, come ho anticipato, della necessità di pervenire in tempi brevi all'approvazione del provvedimento sia per fornire una risposta alle attese degli operatori economici sia per rispettare gli impegni

assunti dal nostro paese in sede europea. Per queste ragioni il gruppo di Alleanza nazionale intende assumere una posizione di non contrapposizione che, specialmente se verranno approvati alcuni emendamenti che il mio gruppo ha presentato e di cui sono il primo firmatario, potrà tradursi in un voto di astensione da parte del mio gruppo che ritengo di poter anticipare fin d'ora (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Viale. Ne ha facoltà.

EUGENIO VIALE. Signor Presidente, sarò breve perché sia la relatrice sia l'onorevole Landi di Chiavenna hanno già detto tutto quello che c'era da dire su questo provvedimento.

Credo che tutte le forze politiche siano d'accordo sul provvedimento al nostro esame, il quale abolisce il monopolio del commercio dell'oro e assicura maggiore libertà alla circolazione delle merci: è quindi un provvedimento moderno.

È necessario svolgere una breve considerazione sul fatto che viene stabilita la differenza tra oro da investimento e oro industriale, prevedendo l'esenzione sull'oro da investimento e una regolamentazione dell'assoggettabilità a regime dell'IVA dell'oro industriale, attraverso il meccanismo del *reverse charge*, il quale è molto gradito agli operatori del settore, perché consente di non anticipare il costo dell'IVA al momento dell'acquisto della materia prima necessaria per la produzione.

Si tratta, quindi, di un obbligo che l'Italia adempie, seppur con qualche ritardo. Infatti, ricordo che questo provvedimento è rimasto a lungo in Commissione finanze: ad un certo punto sembrava non se ne volesse più discutere, mentre poi è finalmente resuscitato, con la soddisfazione da parte degli operatori del settore. Nel mio collegio rientra anche la città di Valenza che vive di questa attività: a Valenza, infatti, su 20 mila abitanti, 8 mila sono orafi o lavorano in questo settore. Pertanto, per Valenza la modernizzazione del settore dell'oro è importantissima.

Come è stato già sottolineato dall'onorevole Landi di Chiavenna, in questo provvedimento abbiamo notato la necessità di adempiere a pesanti obblighi di natura burocratica. Abbiamo notato un controllo molto oppressivo da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.

GABRIELLA PISTONE, *Relatore*. È un monitoraggio!

EUGENIO VIALE. Come operatore economico debbo dire che tutti questi adempimenti creano spavento. Vorremmo almeno — e desidero che ciò rimanga agli atti — che da parte dell'Ufficio italiano dei cambi nel compiere i controlli vi fosse buona volontà, comprensione e una spinta verso la semplificazione. Vorremmo cioè che non vi fosse un'intenzione un po' persecutoria nei confronti degli operatori economici, quale quella che oggi notiamo negli uffici pubblici che devono fare dei controlli, i quali molte volte creano difficoltà, cercano il cavillo per sollevare problemi e porre ostacoli alle attività economiche.

Questo settore è molto importante per l'Italia. Come è stato giustamente detto, nel nostro paese si lavorano ogni anno più di 500 tonnellate di oro (il 75 per cento della quantità di oro lavorato in Europa) che corrisponde a circa il 20 per cento di quello lavorato nel mondo. Per noi dunque — lo ripeto — si tratta di un settore importante, con un livello di esportazione che raggiunge il 70 per cento; un'esportazione che ha un grande valore aggiunto perché è frutto del lavoro, della fantasia e della bravura dei nostri artigiani orafi.

Per quanto riguarda l'oro in lamine, apprezziamo l'emendamento interpretativo che è stato giustamente inserito e che ritengo sarà approvato da tutti. A tale proposito ricordo che vi era un grosso contenzioso. Se si precisa bene che anche l'oro in lamine rientra comunque nell'esenzione o, se destinato alla produzione, nel meccanismo della *reverse charge*, i nostri orafi anche in questo modo verranno posti in condizione di lavorare in maniera meno gravosa.

Ciò detto, preannuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia su questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Stefani. Ne ha facoltà.

**STEFANO STEFANI.** Signor Presidente, gli interventi esaustivi dei colleghi che mi hanno preceduto mi lasciano lo spazio solamente per alcune precisazioni.

Stiamo per concludere l'esame di un provvedimento di legge che per la gran parte riprende una normativa europea, che avremmo dovuto recepire già da tempo. È questo uno dei lati oscuri — se mi è consentita l'espressione — che non mi hanno fatto ben comprendere quale sia stata la *ratio* del portare in aula solo all'ultimo momento questo provvedimento. Lo dico soprattutto perché già sette-otto mesi fa il provvedimento era stato assegnato — a mio avviso giustamente — alla Commissione industria: infatti, pur essendo una normativa correlata alla legge finanziaria, toccava comunque uno dei maggiori settori produttivi del paese, una delle maggiori voci del nostro *export*.

A mio avviso, sulla base della normativa qui richiamata, il controllo da parte dell'Ufficio italiano dei cambi non ha più ragione d'essere, a meno che non si vogliano « piazzare » alcuni impiegati che non si sa dove collocare. Forse è questa la ragione vera. Domandiamocelo!

Ma se attraverso questo meccanismo si vogliono creare nuove pastoie burocratiche e nuovi carrozzoni, ci opporremo — come abbiamo già fatto — con i nostri emendamenti. Peraltro, riteniamo che questo sia un passaggio molto importante per le categorie orafe. Come si diceva, oltre 500 milioni di grammi rappresentano la qualità che trasforma la nostra industria. Qualcuno sostiene che la preziosità della materia prima incida sul posizionamento del mercato dell'oro come terza voce del nostro *export*. Vi dico che non è assolutamente così perché i costi della lavorazione, cioè dell'aggiunto, hanno raggiunto quasi il 50 per cento di quelli della materia prima, per non par-

lare di Valenza, prima citata, ove il valore aggiunto è di gran lunga superiore per la particolarità delle sue lavorazioni. Ma vi è di più: il sistema del conto lavorazione dall'estero fa sì che la parte di prodotto fatturata sia relativa solo al lavoro.

Un altro dubbio che noi abbiamo e al quale nessuno è riuscito a rispondere — mi auguro che qualcuno riuscirà finalmente a farlo — è relativo alla normativa europea che prevede un titolo di 325 millesimi che non è mai esistito da nessuna parte. Tradotto in carati, equivarrebbe a dire, considerato che ci sono ancora nazioni che importano con l'espressione del quantitativo d'oro nell'oggetto in carati, che vi sono 7,81 carati. Non l'ho capito e nessuno me l'ha spiegato, salvo poi aggiungere che oltre al 3,25 si intende qualsiasi altra forma e purezza. È un passaggio che non riusciamo a capire e diciamo fin d'ora che, pur essendo senza dubbio necessario, anche a livelli valutari ed economici, che anche il nostro paese abbia accesso all'investimento dell'oro puro, paventiamo che vi sarà una forma di incremento nell'oro nero che purtroppo finirà con l'alimentare il mercato parallelo — lo sanno benissimo gli operatori — in questo paese.

Sull'emendamento che mi sembra sia stato presentato dal Governo e dal collega Landi — che, peraltro, avevamo presentato anche noi — relativo al laminato, vorrei ricordare che l'oro in lamine non riguarda il futuro, perché per il futuro è sufficiente la lettera *b*) del primo comma che comprende qualsiasi altra forma. Dobbiamo ammettere un abbaglio della Corte costituzionale che ha dichiarato che l'oro in lamine è soggetto ad IVA e che non deve essere considerato alla stregua dell'oro puro, senza spiegarci come si possa tramutare e vendere una barra standard di 12 chili in 500, 100 o 1.000 grammi alla volta. Ecco la *ratio*, a nostro avviso, di questo emendamento sul quale, ovviamente, esprimeremo voto favorevole. Già nel sistema attuale vi è una forma di *reverse charge* perché il produttore non paga l'IVA; oggi non è prevista l'IVA per l'oro puro all'origine. Considerato che l'IVA viene poi

applicata in una fase successiva, assieme alla lavorazione, mi sembra che tale meccanismo sia già attuato. Comunque, il *reverse charge* ci trova completamente d'accordo e annuncio fin d'ora il nostro voto favorevole sull'emendamento del Governo e del collega Landi che vorrebbe applicare tale meccanismo anche all'argento puro. Questa previsione permetterà, con un intervento emendativo, di moralizzare e normalizzare la situazione attuale del commercio dell'argento in Italia, che purtroppo è in mano, come è noto, ad una categoria — vorrei usare una parola forte — che non ha nulla a che fare con i produttori né con i banchi metalli, una categoria che froda giornalmente lo Stato. Penso che in questo modo potremo normalizzare il commercio dell'argento (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 2804)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pistone.

GABRIELLA PISTONE, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO PINZA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anch'io rinuncio alla replica, Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Per la risposta ad uno strumento  
del sindacato ispettivo (ore 20,55).**

CARLO CARLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CARLI. Signor Presidente, chiedo che la Presidenza della Camera intervenga presso il Governo per sollecitare la risposta alla mia interrogazione n. 4-25896, rivolta al ministro della giustizia, che riguarda il problema del numero insufficiente di unità di personale in servizio presso la sede distaccata di Viareggio del tribunale di Lucca.

Voglio ricordare, signor Presidente, che il personale di quella sede ha tenuto un'assemblea in relazione alla nuova pianta organica decisa dal Ministero della giustizia ed al conseguente trasferimento in altre sedi del personale ritenuto soprannumerario. La nuova pianta organica non consente infatti il regolare funzionamento dei servizi, essendo il carico di lavoro superiore al numero degli addetti.

Sia la sezione esecuzioni civili, anche se ad esaurimento, sia la sezione lavoro, sono pienamente operative a Viareggio ed il loro funzionamento richiede l'impiego di almeno quattro unità. I magistrati addetti alla sezione hanno deciso di tenere udienza in contemporanea negli stessi giorni ed i collaboratori in servizio non possono garantire l'assistenza a tutti i magistrati. La presenza di un solo collaboratore non risolve, dunque, il problema dell'assistenza al magistrato; quando il collaboratore è in udienza, si pone la questione del funzionamento della cancelleria alla quale egli è preposto, con particolare riferimento alla ricezione degli atti. Non è ricorrendo al personale di altri uffici che si può risolvere il problema dell'effettiva carenza di organico. Ricordo che l'amministrazione si è premurata di trasferire subito il personale ritenuto erroneamente soprannumerario.

PRESIDENTE. Onorevole Carli, lei sta intervenendo nel merito dell'interrogazione.

CARLO CARLI. Signor Presidente, voglio sottolineare l'importanza di una risposta concreta al problema della mancanza di personale per il funzionamento adeguato della sezione distaccata del tribunale di Lucca, che si trova a Viareggio.

Concludo, signor Presidente, chiedendole di sollecitare il Governo affinché mi risponda tempestivamente ma, soprattutto, affinché risolva il problema della sezione distaccata indicata; mi sembra si tratti di un problema molto importante.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico delle sue richieste.

### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 2 dicembre 1999, alle 9:

1. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 5987 (*vedi allegato*).

2. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Pecorella (Doc. IV-quater, n. 95)

— *Relatore:* Cola.

3. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

LABATE ed altri; GIANNOTTI ed altri e D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Nuova disciplina del mercato dell'oro (2804-3175-3619).

— *Relatore:* Pistone.

4. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 50-282-358-1181-1386-2793/ter-2598-3060 — Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (*Approvati in un testo unificato dal Senato*) (6249)

*e delle abbinare proposte di legge:* SBARBATI; MESSA ed altri; TARDITI ed altri; CICU ed altri; ANGHINONI ed altri; ALBANESE ed altri; STORACE; CACCAVARI ed altri; PIVETTI; ASCIERTO e GASPARRI; FRATTINI; MIGLIORI e DELMASTRO DELLE VEDOVE; TARDITI; CAROTTI; FRATTINI; RUSSO ed altri; BASTIANONI ed altri; GIOVANARDI (658-1657-1856-2717-2857-2935-2978-3329-4107-4320-4516-4714-5748-6125-6148-6182-6187-6326).

— *Relatori:* per la maggioranza, Palma, per la I Commissione, e Ruffino, per la IV Commissione; Gasparri, di minoranza.

5. — Seguito della discussione della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse sull'attività svolta (Doc. XXIII, n. 35).

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3897 — Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 (*Approvato dal Senato*) (6227).

— *Relatore:* Amoruso.

7. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996 (4183).

— *Relatore:* Rivolta.

S. 3834 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (*Approvato dal Senato*) (Art. 79, comma 15) (6102).

— *Relatore:* Rivolta.

S. 3869 — Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale — IMO —, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993 (*Approvato dal Senato*) (Art. 79, comma 15) (6105).

— Relatore: Lecce.

S. 2927 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997 (*Approvato dal Senato*) (Art. 79, comma 15) (4773).

— Relatore: Giovanni Bianchi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998 (5026).

— Relatore: Danieli.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998 (5461).

— Relatore: Di Bisceglie.

S. 3746 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998 (*Approvato dal Senato*) (Art. 79, comma 15) (6099).

— Relatore: Bartolich.

S. 3923 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997 (*Approvato dal Senato*) (Art. 79, comma 15) (6106).

— Relatore: Pezzoni.

8. — votazione degli articoli e votazione finale del testo unificato delle proposte di legge:

CALDEROLI ed altri; POZZA TASCA ed altri; BERSELLI: Regolamentazione del settore erboristico (*Testo approvato dalla XII Commissione Affari sociali in sede redigente*) (94-558-639).

— Relatore: Valpiana.

(Ore 15)

9. — Interpellanze urgenti.

**PROPOSTA DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA**

S. 3188. — Senatori NAVA ed altri: Interventi a favore del comune di Pietrelcina (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (5987).

A tale proposta sono abbinare le proposte di legge MARIO PEPE ed altri, n. 4717; DI NARDO n. 4762 e SIMEONE ed altri, n. 4832.

**La seduta termina alle 21.**

**ERRATA CORRIGE**

Nel resoconto stenografico della seduta del 30 novembre 1999, a pagina 48, seconda colonna, trentesima riga, dopo le parole: « ai sensi dell' », si intendano inserite le seguenti parole: « articolo 123-bis, comma 1, del regolamento) (6561-bis). Parere delle Commissioni II »;

alla trentaquattresima riga la parola « permanente », si intende sostituita dalla seguente: « parlamentare ».

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 22,55.